



COMUNE DI MODENA

N. 35/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/07/2020

L'anno duemilaventi in Modena il giorno ventitre del mese di luglio (23/07/2020) alle ore 14:35 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in videoconferenza
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in aula consiliare
Bergonzoni Mara	Presente in aula consiliare
Bertoldi Giovanni	Presente in aula consiliare
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in videoconferenza
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in videoconferenza
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in aula consiliare
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in videoconferenza
Guadagnini Irene	Presente in aula consiliare
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare
Manenti Enrica	Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano	Presente in aula consiliare
Moretti Barbara	Presente in videoconferenza
Parisi Katia	Presente in aula consiliare
Reggiani Vittorio	Assente
Rossini Elisa	Assente
Santoro Luigia	Presente in aula consiliare
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in aula consiliare
Stella Vincenzo Walter	Presente in aula consiliare
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Tripi Ferdinando	Presente in aula consiliare
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Assente
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Presente in aula consiliare
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Ludovica Carla	Assente
Filippi Alessandra	Presente in aula consiliare
Lucà Anna Maria	Assente
Pinelli Roberta	Presente in videoconferenza
Vandelli Anna Maria	Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 35

MANOVRA TRIBUTARIA IMU 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26 MARZO 2020 E REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - INTEGRAZIONI

Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 30: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Franchini, Reggiani, Rossini.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27-12-2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e nel contempo istituisce una nuova imposta patrimoniale costituita dalla sola imposta municipale propria IMU, di cui ne definisce la disciplina normativa ai commi 739-783.;

Considerato che la disciplina della nuova imposta municipale propria introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 :

- ricalca quella precedente, introducendo tuttavia specifiche previsioni volte a definire, e quindi a chiarire, precedenti disposizioni normative soggette a diverse interpretazioni e/o discordanze applicative dell'imposta, foriere a suo tempo anche di contenziosi tributari;

- definisce un'aliquota di base demandando in genere al Comune, con propria deliberazione la potestà di aumentarla o diminuirla fino all'azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie espressamente individuate;

- consente (comma 755) in particolare limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di aumentare con espressa deliberazione l'aliquota sino all'1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata dall'Ente per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, secondo i termini però indicati dal comma 754 riguardo l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e i terreni agricoli, le cui aliquote non possono superare rispettivamente la misura dello 0,6 e dell'1,06 per cento.

Dato atto che il Comune di Modena:

- ha introdotto a partire dall'anno 2015 e confermato con espresse deliberazioni negli anni successivi fino al 2019 la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 secondo i termini ivi indicati ovvero applicando l'intera maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per aumentare uno solo dei due limiti << la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile >> (primo) senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI, che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo), e non invece distribuendo lo 0,8 per mille tra i due limiti;
- ha inoltre sempre confermato dal 2015 la manovra tributaria IMU mantenendo inalterata l'imposizione fiscale sugli immobili del proprio territorio, anche se dall'anno 2019 non sono stati più adottati provvedimenti statali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria;
- ha determinato, con la deliberazione consiliare n. 7 del 26 marzo 2020, le aliquote IMU 2020 in considerazione dei descritti criteri e limiti fissati dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 rimodulandole: in parte aumentando ed in parte confermando per le diverse fattispecie le misure precedenti, comunque sempre perseguendo la finalità di mantenimento dell'equilibrio complessivo dell'entrata patrimoniale registrata in bilancio;

Vista altresì la situazione di emergenza nazionale epidemiologica che ha investito il Paese e non solo, a causa del Coronavirus “Covid-19”;

Visti i diversi provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e dal Governo (Decreti Legge) volti ad adottare nuove regole sanitarie, misure di contenimento per ridurre la circolazione di persone e merci, con la sospensione delle attività didattiche nelle scuole ed Università e la previsione della chiusura di attività commerciali in genere, alle sole esigenze di stretta necessità per limitare quanto più possibile la diffusione del contagio e nel contempo ad introdurre misure straordinarie di potenziamento del servizio sanitario nazionale, della protezione civile e di sostegno economico per le famiglie e le imprese.

Vista la propria deliberazione n. 12 del 26 marzo 2020 di ratifica del provvedimento della Giunta comunale che, in conformità a quanto statuito per i tributi erariali dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto la sospensione ed il conseguente differimento degli adempimenti fiscali, dichiarativi, di pagamento e riversamento, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativamente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Tosap, all'imposta sulla Pubblicità e all'imposta di Soggiorno.

Vista altresì la chiamata d'emergenza “call” dello Stato volta ad assumere e/o a collocare, medici, personale infermieristico, ed in generale personale del ruolo sanitario e socio-sanitario a supporto delle attività e dei servizi delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, dislocati nei territori delle Regioni più duramente colpite dall'emergenza Coronavirus, come anche l'Emilia Romagna, tra cui Modena, al fine di garantirne i livelli essenziali di assistenza;

Considerato che ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuta la potestà ai Comuni di aumentare nelle misure ivi consentite o ridurre fino all'azzeramento l'aliquota di base (commi da 748 a 755);

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie individuate da apposito decreto, di cui al comma 756 della citata Legge 160/2019, decorre a partire dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito alla sua adozione. Pertanto, per l'anno

2020 la diversificazione delle aliquote è liberamente rimessa alla potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e la relativa deliberazione acquista efficacia se pubblicata nel Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020.

Considerato:

- che l'imposta municipale è dovuta (comma 762) in due rate scadenti il 16 giugno in acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando a regime le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e il 16 dicembre a saldo, a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote approvate, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. In sede di prima applicazione (terzo e quarto periodo), la prima rata dell'acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è a conguaglio sulla base delle aliquote approvate nel 2020;

- che la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze chiarisce espressamente e con approccio pragmatico, al fine evitare situazioni distorsive nella determinazione dell'imposta dovuta in acconto, il principio della libertà del contribuente di applicare il metodo di calcolo sia storico previsto dalla legge in sede di prima applicazione sia quello previsionale secondo il criterio disposto a regime tenendo conto della situazione possessoria verificatasi nel primo semestre, pur lasciando nel contempo sempre salva la facoltà di applicare le aliquote deliberate dal Comune, se già pubblicate sul sito del MeF.

- che si ritiene pertanto opportuno e necessario, per l'emergenza sanitaria ed economica in cui versa l'intero Paese, integrare la manovra tributaria 2020 già adottata con la citata deliberazione consiliare n.7/2020 prevedendo l'azzeramento dell'aliquota IMU per gli alloggi e relative pertinenze situati nel territorio comunale e concessi in comodato d'uso gratuito a personale medico, infermieristico, ed in generale a personale sanitario e socio-sanitario, addetto all'emergenza Covid-19 a supporto delle attività e dei servizi nelle strutture ospedaliere e sanitarie, anche territoriali.

Considerato altresì che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- ha "riformato" nei commi da 784 a 813 la riscossione degli Enti Locali introducendo (comma 792), a decorrere dal 2020, un nuovo strumento di riscossione delle entrate tributarie (accertamento esecutivo tributario) e non (accertamento esecutivo patrimoniale) che assorbe in sé la natura sia di atto impositivo sia di titolo esecutivo, idoneo ad avviare la riscossione coattiva senza necessità di adottare un ulteriore atto, quale era in passato la cartella esattoriale o il decreto d'ingiunzione fiscale;

- ha regolamentato la modalità di rateazione (comma 796) degli atti di accertamento esecutivo disponendo nel contempo la possibilità per gli enti locali di derogare (comma 797) alla stessa in base alla propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, tranne che per la durata massima che non può essere inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori ad € 6.000,01;

Vista in tal senso la Risoluzione n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2020 che riconosce per effetto dell'art.26, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 l'applicazione della rateazione regolamentata dall'ente, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale, di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 se tale determinazione sia comunicata dall'Ente all'Agente della riscossione competente;

Ritenuto necessario regolamentare, nell'ambito della semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti nei confronti del contribuente, le modalità di rateazione dei pagamenti richiesti da accertamenti esecutivi, tributari e patrimoniali, nel rispetto della durata massima di trentasei rate mensili per gli importi superiori ad euro 6.000,01 fissata dal legislatore a tutela del

contribuente; importi e durata delle rate comunque derogabili in caso di impossibilità a pagare documentata da parte del contribuente nel rispetto della situazione di cassa e degli equilibri di bilancio;

Per tutto quanto premesso si ritiene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, di determinare ad integrazione:

- della manovra tributaria 2020, adottata lo scorso 26 marzo con la deliberazione n. 7/2020, l'azzeramento dell'aliquota IMU per gli alloggi e relative pertinenze concessi in uso gratuito a personale medico, infermieristico ed in generale sanitario e socio-sanitario addetto a supporto dell'emergenza Covid 19 per garantire i livelli essenziali di assistenza delle attività e dei servizi delle aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, comprese le strutture sanitarie territoriali;
- del Regolamento delle Entrate Tributarie, la nuova previsione dell'art. 5-bis della "rateazione" dei pagamenti degli accertamenti esecutivi, tributari e patrimoniali, quali nuovi e unici strumenti di riscossione ordinaria e coattiva, introdotti dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 166 (commi da 784 a 813) a tutela del contribuente debitore e degli equilibri di bilancio.

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce agli enti locali l'autonomia regolamentare per la gestione delle proprie entrate anche tributarie, fermi i limiti sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi ovvero sulle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge come da ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28/08/2001 citata dalla Risoluzione n. 8/DF del 30 luglio 2002, fatta comunque salva l'esigenza di semplificazione;

Considerato che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a:

- l'art. 151, comma 1, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) prevede tra i documenti da allegare al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali.

Visti:

- il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2019, n. 295 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2019, n. 295 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti locali dal 30 aprile al 31 maggio 2020, ulteriormente differito al 31 luglio 2020 in sede di conversione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che all'articolo 138 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI ed IMU con il suindicato termine del 31 luglio per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020, abrogando il comma 683-bis della Legge 27/12/2013, n. 147 e il comma 4 dell'art. 107 D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla Legge 24/4/2020, n. 27 che ne fissavano rispettivamente il termine al 30 aprile e al 30 giugno per la Tari ed il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 che lo fissava al 30 giugno 2020;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente a tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

Dato altresì atto che in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria mantenendo comunque le entrate interessate nella misura prevista in bilancio a garanzia dei relativi equilibri.

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 21/07/2020;

D e l i b e r a

- di determinare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi da 748 a 755), ad integrazione della deliberazione consiliare n. 7 del 26 marzo 2020 per l'anno d'imposta 2020:

- l'aliquota dello 0,00 per cento ovvero l'azzeramento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare e relative pertinenze,

concessi, dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in comodato d'uso gratuito, a personale medico, infermieristico ed in generale a personale sanitario e socio-sanitario addetto a supporto dell'emergenza Covid-19 nelle strutture ospedaliere e sanitarie, anche territoriali. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, i dati del beneficiario compresi quelli sui requisiti medico-sanitari nonché i dati che individuano la struttura presso la quale presta il servizio e la data di inizio attività. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione. L'azzeramento dell'aliquota spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

- di integrare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1996 e successive modificazioni, il regolamento delle Entrate Tributarie aggiungendo un nuovo articolo 5-bis << Rateazione versamento accertamento esecutivo.

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti degli accertamenti esecutivi, tributari e patrimoniali, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, in rate mensili di uguale importo, non inferiore ad euro 100,00 per rata fino ad un massimo di 36 rate secondo le seguenti modalità:

- a) fino a 3 rate per i pagamenti da euro 100,01 ad euro 500,00;
- b) fino a 6 rate per i pagamenti da euro 500,01 ad euro 1.000,00;
- c) fino a 12 rate per i pagamenti da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00;
- d) fino a 18 rate per i pagamenti da euro 2.000,01 ad euro 4.000,00;
- e) fino a 24 rate per i pagamenti da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00;
- f) fino a 36 rate per i pagamenti oltre ad euro 6.000,01.

2. La richiesta di rateazione, debitamente motivata e sottoscritta da contribuente, deve attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento. Le restanti rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata e sui loro importi sono applicati, per tutta la durata della rateazione, gli interessi vigenti al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Ai fini dell'acquiescenza per gli accertamenti esecutivi tributari, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

5. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, ferma sempre la durata massima della rateazione stabilita al comma 1, può essere disposta una rateazione bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al precedente comma 6.

9. In caso di impossibilità debitamente documentata per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo quanto indicato al comma 1, può essere derogato l'importo minimo della rata e la durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili >>.

- di dare atto che la presente deliberazione, pur comportando riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria, mantiene a garanzia dell'equilibrio del Bilancio previsionale 2020-2022 per l'anno 2020 le entrate IMU previste nel relativo capitolo 103, Piano dei Conti 1.1.1.6.0.;

- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (articolo 1, comma 767).

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 30: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Franchini, Reggiani, Rossini.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA IMU 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26 MARZO 2020 E REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - INTEGRAZIONI.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1219/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA IMU 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26 MARZO 2020 E REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - INTEGRAZIONI.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1219/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 10/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA IMU 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26 MARZO 2020 E REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - INTEGRAZIONI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1219/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale